SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 OTTOBRE 1973 [1]

Ludwig Kunz
contro Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)

Causa 35-73

Massime

Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Titolare di pensioni o rendite dovute in forza delle leggi di più Stati membri — Residenza in uno di tali Stati — Prestazioni in natura contemplate dalle leggi di uno Stato diverso da quello di residenza — Non sono dovute
(Regolamento n. 3, art. 22)

L'art. 22 del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, va interpretato nel senso che il titolare di rendite dovute in forza della legislazione di più Stati membri, il quale risieda nel territorio di uno di questi Stati, non può pretendere che lo Stato di residenza gli corrisponda prestazioni in natura non contemplate dalla propria legislazione.

Nel procedimento 35-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht (III Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Ludwig Kunz, Amsterdam,

e

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 22 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dalaigh (relatore) e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente causa si possono riassumere come segue:

Con ordinanza 20 ottobre 1972, la III Sezione del Bundessozialgericht (Corte di Cassazione federale competente in materia previdenziale) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 22 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE — relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — vada interpretato nel senso che, se il titolare di pensioni o di rendite dovute in forza della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno di questi, il paese di residenza è tenuto a corrispondergli le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia dei pensionati (anche qualora ciò non sia contemplato dalla legislazione nazionale di questo Stato), nel caso in cui dette prestazioni debbano essere corrisposte da un altro Stato membro, la cui legislazione attribuisce anch' essa all'interessato il diritto alla pensione o alla rendita.

L'art. 22, n. 1, del regolamento n. 3 recita:

«Se il titolare di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debitrici delle sue pensioni o delle sue rendite, e se ha diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di detto Stato, queste ultime sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituzione del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza».

L'attore, nato il 15 febbraio 1900, risiede attualmente nei Paesi Bassi, paese di cui ha anche la cittadinanza. Compiuti i 65

anni, il 12 ottobre 1964 il Kunz presentava domanda di pensione, accolta con provvedimento 6 luglio 1965.

L'attore fruisce inoltre, dal febbraio 1965, di un'altra pensione spettantegli in forza della legge generale olandese in materia di previdenza a favore delle persone anziane. D'altronde l'«Amsterdams Onderling Ziekenfonds» (Cassa mutua di previdenza malattie di Amsterdam), ha certificato che il Kunz ha stipulato con questo ente un'assicurazione volontaria contro le malattie sin dal 1955, pagando un premio mensile di 48,75 fiorini olandesi. Quest'assicurazione garantisce, fra l'altro, l'assistenza da parte di un medico generico di fiducia dell'assicurato, l'assistenza da parte di specialisti convenzionati cui l'assicurato sia stato indirizzato dal medico curante, l'assistenza odontotecnica, il ricovero e le cure ospedaliere per la durata massima di 365 giorni per ogni malattia, i medicinali ed il materiale sanitario prescritto dal medico curante, dallo specialista o dall'odontoiatra.

Le parti dissentono sulla questione del se l'art. 381, § 4, del codice tedesco di previdenza sociale («Reichsversicherungsordnung» — RVO) attribuisca o meno all'istante il diritto all'indennità contributiva «Beitragszuschuß») — prevista appunto in quell'articolo — per i versamenti relativi ai premi dell'assicurazione malattia da lui stipulata volontariamente in Olanda.

L'interessato, infatti, presentava una domanda d'indennità contributiva il 25 agosto 1969.

Con decisione 16 ottobre 1969, l'ente convenuto respingeva tale domanda, in quanto, a norma del combinato disposto dell'art. 22 n. 1 del regolamento CEE n. 3 e dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4, «l'assistenza malattia dei pensionati» restava a carico dell'ente previdenziale olandese per tutto il tempo in cui l'interessato avesse conservato la residenza in Olanda.

L'attore presentava allora ricorso avverso questa decisione davanti al Sozialgericht, affermando che i regolamenti CEE invocati dal convenuto non ostavano al versamento delle indennità per i contributi assicurativi volontari dovuti all'ente olandese.

Con sentenza 26 febbraio 1971, il Sozialgericht annullava la decisione 16 ottobre 1969, condannando il convenuto a corrispondere all'attore la sovvenzione richiesta, nella misura imposta dalla legge e con decorrenza dal 1° febbraio 1965. A giudizio del Sozialgericht, infatti, l'art. 22 del regolamento n. 3 non impedisce il versamento dell'indennità contributiva.

In data 22 maggio 1971, il convenuto si è appellato contro questa sentenza, ma il Landessozialgericht l'ha confermata il 3 novembre dello stesso anno.

Secondo il Landessozialgericht, la suddetta norma non poteva applicarsi nella fattispecie, in quanto l'interessato non poteva rivendicare le prestazioni in natura nei confronti dell'ente previdenziale del paese in cui risiedeva, mentre tale legittimazione è un presupposto essenziale per l'applicazione della norma. La norma in questione d'altro canto non vincola affatto al riconoscimento di un simile diritto; nel caso dell'attore, l'assicurazione malattia non era quindi disciplinata dalla legislazione del paese di residenza, come sostiene il convenuto. Essendo incontestabilmente assicurato contro tutti i rischi di malattia, l'attore aveva diritto all'indennità contributiva da lui richiesta.

Nel ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht, il convenuto sostiene che l'art. 22 del regolamento CEE n. 3 è stato interpretato in modo inesatto. Esso non conterrebbe infatti alcuna disposizione espressa per disciplinare una fattispecie come quella in esame, in cui chi ha acquisito il diritto a pensione in forza della legislazione di più Stati, in caso di malattia non ha alcun diritto ad ottenere prestazioni in natura da parte dell'ente previdenziale dello Stato in cui risiede. Dai nn. 1 e 2 dell'art. 22 si può tuttavia desumere il principio secondo cui, per l'assicurazione malattia dei pensionati, è sempre competente l'ente previdenziale di un solo Stato (nel nostro

caso quello di residenza), anche se il titolare della pensione non ha — in forza della legislazione di questo Stato — alcun diritto a prestazioni in natura, purché tale diritto scaturisca a favore dell'interessato dalla disciplina vigente nel secondo Stato. Nella fattispecie perciò, l'ente previdenziale olandese sarebbe tenuto a corrispondere gratuitamente all'attore le prestazioni alle quali l'assicurato avrebbe diritto in virtù delle relative norme tedesche, che, in tal caso, non vanno applicate. Il convenuto chiede che il ricorso venga respinto e che vengano annullate le sentenze pronunciate in precedenza.

L'attore, che ritiene ineccepibile la sentenza impugnata, chiede che venga respinto il ricorso per cassazione.

Il Bundessozialgericht ritiene che l'esito della causa dipenda dal se l'art. 22 del regolamento CEE n. 3 precluda all'attore il diritto di fruire delle indennità contributive contemplate dall'art. 381, § 4, del «Reichsversicherungsordnung» (RVO).

Se per ipotesi il punto di vista del convenuto fosse giusto — il Bundessozialgericht non lo ritiene comunque palesemente infondato (cfr. le osservazioni della Commissione CEE nella causa 33-65, relative alla «ratio» dell'art. 22, Racc. 1965, pag. 943) — e se l'art. 22 del regolamento CEE n. 3 si dovesse interpretare, anche per analogia, nel senso auspicato dal convenuto, è chiaro che la pretesa dell'attore di ottenere una sovvenzione per i premi assicurativi sarebbe frustrata dal fatto che l'ente previdenziale olandese è tenuto a corrispondere prestazioni in natura equivalenti a quelle contemplate dalle norme tedesche in materia.

Il Bundessozialgericht ritiene ancora che la questione deferita a questa Corte non sia stata risolta nella sentenza 33-65, Racc. 1965, pag. 940, ove si è invece semplicemente chiarito che le somme corrisposte a complemento della pensione, di cui all'art. 381, § 4, della RVO, non rientrano nelle prestazioni in natura ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 3. La presente controversia riguarda invece la questione del se le prestazioni in natura a favore dei pensionati volontariamente assicurati contro le malattie vadano corrisposte, in forza del diritto comunitario, da un ente previdenziale che non vi sarebbe obbligato a norma del proprio diritto «nazionale».

L'ordinanza di rinvio è stata depositata in cancelleria il 28 febbraio 1973. L'attore nella causa principale, rappresentato dall'avv. Martin Rosenbaum, del foro di Düsseldorf, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Karpenstein, dell'ufficio legale della Commissione, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

La Commissione delle Comunità europee ha presentato le sue osservazioni orali nell'udienza dell'11 luglio 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 settembre 1973.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono riassumere come segue:

A — Osservazioni dell'attore

La domanda di pronunzia pregiudiziale s'impernia sul presupposto che l'attore sia un lavoratore migrante, mentre nella fattispecie l'interessato non si è trasferito in uno Stato membro (Paesi Bassi) sua sponte, bensì vi si è rifugiato per sottrarsi a persecuzioni politico-razziali. Il convenuto gli ha concesso la pensione di vecchiaia tenendo conto del lavoro prestato e dei contributi versati prima del suo trasferimento forzato, criterio che ha permesso di concedere al Kunz una forma di risarcimento per le persecuzioni subite.

L'art. 381, n. 4, del «Reichsversicherungsordnung» (RVO) stabilisce che l'avente diritto a pensione, assicurato contro le malattie non per legge, ma solo in base ad un contratto con un ente privato, può fruire di una indennità contributiva. La sua professione liberale di scrittore esclude che il Kunz possa godere di un'assicurazione obbligatoria. La forma di assicurazione volontaria contro le malattie copre ogni rischio.

L'indennità contributiva per i premi relativi al rischio di malattia è una prestazione di carattere particolare, che scaturisce dal diritto interno; essa non costituisce affatto una prestazione in natura, come d'altra parte ha sancito la Corte di giustizia delle Comunità europee nella già citata sentenza 33-65. Lo Stato in cui risiede l'assicurato non è quindi tenuto a far fronte ad un simile impegno, compito che spetta invece all'ente previdenziale competente.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71, entrato in vigore il 14 giugno 1971, pone sia una limitazione «ratione materiae» all'art. 4, sia una limitazione «ratione personae» all'art. 28, n. 1.

B — Osservazioni della Commissione

Poiché l'interessato ha maturato il diritto a pensione in forza delle legislazioni di più Stati membri, e risiede in uno di questi, il problema può, in certo qual modo, essere circoscritto all'art. 22, n. 1, del regolamento n. 3. Tuttavia, l'impostazione iniziale della lite ne ha esteso la portata: si tratta cioè di stabilire se, in base al n. 1 dell'art. 22 (considerato a sé stante) ed altre disposizioni dello stesso articolo (eventualmente integrate con il n. 1), si possa concludere che, prescindendo da ogni considerazione circa le disposizioni nazionali vigenti in materia, le prestazioni previdenziali in caso di malattia debbano sempre venir fornite dall'ente del paese di residenza, o quanto meno tale obbligo incomba nel caso in cui il pensionato abbia diritto a prestazioni in forza dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie contemplata dalla legislazione di un diverso Stato membro, debitore, a sua volta, di una pensione.

L'art. 22 del regolamento n. 3 stabilisce in primo luogo i presupposti che legittimano il pensionato o gli eventuali terzi aventi causa a chiedere direttamente, in caso di malattia, prestazioni in natura all'ente del paese di residenza o di dimora temporanea. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 22 e 23, fissa il termine a quo per l'eventuale ripetizione delle spese sopportate dall'ente e gli importi massimi ripetibili, nonché l'ente competente ad effettuare il rimborso. Tale complessa disciplina conferisce diritti, nel senso dato all'espressione dal convenuto, solo nei casi contemplati ai nn. 5 e 6, cioè allorché un pensionato o un eventuale terzo avente causa è bisognoso di cure in uno Stato diverso da quello in cui risiede. In tutti gli altri casi, l'ente dello Stato di residenza è tenuto a fornire prestazioni in natura al pensionato o ad un suo familiare solo se esso presenta i requisiti prescritti dalla legge interna.

Secondo i nn. 1-3 dell'art. 22, l'ente dello Stato di residenza è tenuto a corrispondere prestazioni in natura al titolare di una pensione o ad un membro della sua famiglia, solo se costoro vi abbiano diritto in forza della legge cui sono soggetti. È vero che queste disposizioni distinguono a secondo che all'interessato spetti una pensione in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, o a seconda ch'egli sia legittimato a rivendicare le prestazioni in modo particolare nei confronti del paese in cui risiede. Tali distinzioni, tuttavia, secondo quanto si evince dal secondo capoverso dei nn. 1 e 2, sono state introdotte unicamente per identificare l'ente cui, in ultima analisi, incombe l'obbligo delle prestazioni. Questa disposizione comunque non modifica l'obbligo, incombente all'ente del paese in cui risiede l'interessato, di fornirgli prestazioni in natura solo se tali prestazioni gli spettano in virtù della disciplina cui è soggetto il pensionato stesso.

Nel caso, quindi, che la legislazione dello Stato di residenza — e questo è il caso dei Paesi Bassi — non prescriva che la

pensione volontaria debba comportare anche un'assicurazione obbligatoria contro le malattie, gli enti di questo Stato non sono tenuti a fornire prestazioni in natura al pensionato o ad un suo familiare. Il diritto a tali prestazioni sussisterebbe, se mai, non «in forza della legislazione di questo Stato», ma come conseguenza di un contratto di assicurazione volontariamente stipulato dall'interessato.

La normativa di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 22 del regolamento n. 3 non rappresenta affatto la soluzione ideale. Essa non è che una imperfetta attuazione del principio fondamentale cui s'ispira il capitolo relativo all'assistenza dovuta per il caso di malattia o di maternità: quello cioè di «assicurare ai lavoratori bisognosi di cure mediche un'assistenza il più possibile sollecita ed efficace». Ciononostante, la Commissione ritiene di dover chiedere a questa Corte di pronunciarsi negativamente sulla questione deferitale giacché:

i) In primo luogo, le disposizioni del regolamento n. 3, relative alle prestazioni in natura a favore del pensionato bisognoso di cure nel paese di residenza, presuppongono la sussistenza di un diritto scaturente dalla legislazione di quello stesso paese. Tali norme trovano chiara ed inequivocabile conferma nell'art. 24 nn. 2 e 3 del regolamento n. 4.

ii) In secondo luogo, il regolamento n. 3 non può essere interpretato, a posteriori, sulla base del successivo regolamento 1408/71. Infatti, mentre l'art. 27 del successivo regolamento si limita a riprendere il testo dell'art. 22, n. 1, del regolamento precedente, l'art. 28 dispone invece che il titolare di una pensione, o un membro della sua famiglia, hanno diritto ad ottenere prestazioni in natura dall'ente previdenziale dello Stato in cui risiedono, anche se tale diritto non è loro riconosciuto dalla legge di questo Stato. Tale norma, quindi, non pone più la *conditio sine qua non* dell'esistenza di un diritto riconosciuto anche dalla legge del paese di residenza. Ora, è sufficiente che almeno la legislazione di uno degli Stati dai quali l'interessato percepisce una pensione gli attribuisca il diritto a prestazioni in natura nel caso egli vi stabilisca la sua residenza. Non è ammessa quindi l'interpretazione del regolamento n. 3 alla luce del regolamento n. 1408/71.

Quanto alla causa Dekker, 33-65, Racc. 1965, pag. 939, non è dato trarne principi o direttive che possano servire anche nella fattispecie.

La Commissione propone quindi di rispondere come segue:

L'art. 22 del regolamento n. 3 non si può interpretare nel senso che lo Stato sul cui territorio risiede il titolare di pensioni, dovutegli in forza della legislazione di più Stati membri, è tenuto a corrispondergli le prestazioni in natura relative all'assicurazione malattia, anche quando ciò non sia contemplato dalla legislazione interna.

In diritto

1 Con ordinanza 20 ottobre 1972, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 1973, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 22 del regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti. La questione è stata sollevata nel corso di una causa avente per oggetto la richiesta, presentata dal ricorrente alla Bundesversicherungsanstalt für Angestellte di Berlino, di ottenere l'indennità contributiva, contemplata

dall'art. 381, § 4, del codice tedesco di previdenza sociale (RVO), per i versamenti relativi ai premi dell'assicurazione malattia da lui stipulata volontariamente nei Paesi Bassi. La resistente nella causa principale ha respinto tale domanda, in quanto l'interessato, non essendo soggetto al regime tedesco di assicurazione malattia, non avrebbe diritto all'indennità contributiva ed inoltre, ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 3, l'assistenza malattia dei pensionati sarebbe a carico dell'ente previdenziale del luogo di residenza, nella fattispecie di un ente olandese.

2 Si chiede alla Corte se l'art. 22 del regolamento n. 3 «vada interpretato nel senso che, se il titolare di pensioni o di rendite dovute in forza della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno di questi, il paese di residenza è tenuto a corrispondergli le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia dei pensionati (anche qualora ciò non sia contemplato dalla legislazione nazionale di questo Stato), nel caso in cui dette prestazioni debbano essere corrisposte da un altro Stato membro, la cui legislazione attribuisce anch'essa all'interessato il diritto alla pensione o alla rendita».

L'art. 22, n. 1, del regolamento n. 3 recita: «Se il titolare di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debitrici delle sue pensioni o delle sue rendite, e se ha diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di detto Stato, queste ultime sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituzione del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza».

Il suddetto articolo disciplina la situazione del titolare di pensioni o di rendite, a seconda che queste siano dovute in forza della legislazione di uno solo o di più Stati membri e che l'interessato risieda o meno nel territorio di uno Stato membro in cui ha sede uno degli enti previdenziali debitori delle pensioni o delle rendite. Nella fattispecie, il ricorrente nella causa principale — che percepisce due pensioni, l'una in forza della legge sulla pensione di vecchiaia vigente nella Repubblica federale, dove è vissuto in un primo momento, l'altra in forza della legge generale in materia di previdenza a favore delle persone anziane vigente nei Paesi Bassi, dove attualmente risiede — rientra nell'ipotesi di cui all'art. 22, n. 1.

3 Questo articolo subordina la corresponsione delle prestazioni in natura alla condizione che il titolare di pensioni o di rendite abbia diritto a tali prestazioni in forza delle leggi del paese in cui risiede. Questa condizione è chiara-

mente enunciata ai nn. 1 e 2 dell'art. 22, relativi ai pensionati ammalatisi nel paese di residenza, e va pertanto ritenuta essenziale e determinante.

4 È ben vero che il n. 5 dell'art. 22 attribuisce ai familiari del pensionato il diritto a fruire delle prestazioni in natura nel paese in cui essi risiedono anche se il capofamiglia risiede in un altro Stato, e che il n. 6 dello stesso articolo attribuisce al pensionato ed ai suoi familiari il diritto a fruire delle prestazioni in natura anche nel caso di dimora temporanea in uno Stato membro diverso dal paese di residenza, ma la situazione in esame non corrisponde alle ipotesi di cui sopra.

Con la questione sottoposta alla Corte si vuole infatti sapere se le prestazioni in natura siano dovute anche nel caso in cui la legge vigente nel paese di residenza non le contempli. Ciò sarebbe però in contrasto col preciso disposto dell'art. 22, n. 1, e d'altro canto non vi è nei regolamenti nn. 3 e 4 alcun'altra disposizione che consenta di concludere in questo senso. L'art. 17 del regolamento n. 3, nel quale non appare la condizione di cui abbiamo parlato, riguarda non già i pensionati, bensì i lavoratori subordinati e assimilati, mentre l'art. 14 del regolamento n. 4 conferma l'art. 22, nn. 1 e 2.

5 Anche se, in epoca successiva a quella in esame, il regolamento 14 giugno 1971 n. 1408 ha disposto (all'art. 28) che il titolare di pensioni o di rendite ha diritto a ricevere, in caso di malattia, prestazioni in natura dal paese di residenza, indipendentemente dalla legislazione ivi in vigore, tuttavia la motivazione della proposta della Commissione in data 6 novembre 1966, concernente la revisione del regolamento n. 3, lascia chiaramente intendere che si tratta di un'estensione del diritto comunitario, il quale si limitava, fino a quel momento, a coordinare le diverse legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale.

6 In base alle considerazioni sopra esposte si deve concludere che prestazioni in natura dipendenti dall'assicurazione malattia dei pensionati non possono essere corrisposte da un ente previdenziale, il cui diritto nazionale non preveda prestazioni di tal genere.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di

un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali dell'attore nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie l'art. 22,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con ordinanza 20 ottobre 1972, afferma per diritto:

L'art. 22 del regolamento del Consiglio n. 3 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti va interpretato nel senso che il titolare di rendite, dovute in forza della legislazione di più Stati membri, il quale risieda nel territorio di uno di questi Stati, non può pretendere che lo Stato di residenza gli corrisponda prestazioni in natura non contemplate dalla propria legislazione.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 ottobre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt